

## Energia elettrica

### Distribuzione

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

**Decisione del reclamo presentato da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit nei confronti di Unareti S.p.A.**

**Deliberazione 13 giugno 2023, [254/2023/E/eel](#)**

**Energia elettrica – distribuzione - richiesta del cliente finale di variazione residenza anagrafica – non implica una “modifica contrattuale” - illegittima applicazione da parte del gestore del contributo in quota fissa ex articolo 28, comma 1 del Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) - obbligo di restituzione degli importi richiesti a tale titolo – non sussiste nesso causale tra variazione anagrafica e “oneri amministrativi” sostenuti dal gestore – maggiore efficienza richiesta al gestore attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici.**

L'articolo 28, comma 1 del TIC dispone che “per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione” si applica un “contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi”.

Una volta delineato l'ambito applicativo del citato articolo 28, la decisione ha precisato il significato di “modifica contrattuale” e, in particolare, quale sia la specifica variazione degli elementi contrattuali rilevante ai fini dell'applicazione di detta norma, alla luce delle disposizioni in tema di interpretazione dei provvedimenti amministrativi, dovendo in ogni caso l'interprete “...ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto...” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3928; Id., Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7966).

In termini generali, la “modifica contrattuale” può riguardare la variazione degli elementi soggettivi (le parti) e/o oggettivi (contenuto) del contratto. Nel caso di variazione di residenza anagrafica, non c'è una modifica soggettiva del contratto di trasporto tra distributore e venditore e/o del contratto di somministrazione di energia elettrica tra venditore e cliente finale per il medesimo punto di prelievo, in quanto, a seguito della stessa, i contraenti non mutano.

Parimenti, nel cambio di residenza non sussiste variazione dell'oggetto del contratto, dovendosi privilegiare - anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 del TIC che espressamente impedisce di pretendere dal richiedente oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal TIC medesimo - un'interpretazione restrittiva dell'art. 28 del TIC che limita il significato di “ogni altra modifica contrattuale” a variazioni di tipo “sostanziale” del contenuto contrattuale, ad esempio qualora il distributore modifichi alcune caratteristiche del servizio fornito al cliente in modo da alterare l'originario “programma di interessi” stabilito dai contraenti e che comportino dei costi aggiuntivi.

Pertanto, integra una condotta illegittima la decisione del gestore di applicare il contributo in parola alle richieste del cliente finale di variazione di residenza, in quanto tale modifica non comporta una variazione contrattuale “sostanziale”, atteso che non muta la natura generale e la struttura contrattuale e, in particolare, non subiscono alterazioni il tipo contrattuale, l'oggetto (ed in particolare le obbligazioni contrattuali qualificanti il contratto assunte dalle parti) e la causa (quale funzione pratica del contratto che coincide con l'interesse concreto perseguito dai contraenti). Ciò significa che tale variazione non afferisce al nucleo degli elementi essenziali “qualificanti” il contratto sottoscritto dalle parti, quanto piuttosto ad aspetti accessori di definizione delle tariffe e di altri oneri (canone RAI, accise ed oneri generali), dovuti ex lege dall'utente, che il fornitore si limita a riscuotere per poi essere riversati, a seconda della natura, agli enti competenti (GSE S.p.A., CSEA, Amministrazione finanziaria etc.).

Pertanto, il gestore ha l'obbligo di stornare da tutte le fatture intestate alla società di vendita interessata

gli addebiti relativi all'applicazione del contributo in quota fissa ex articolo 28, comma 1 del TIC, per la variazione di residenza del cliente finale, con conseguente restituzione degli importi versati a tale titolo dalla medesima società di vendita, in quanto i "costi di tipo operativo", che il gestore dichiara di aver sostenuto a fronte di una presunta maggiore attività imputabile alla variazione di residenza, non possono essere "indennizzati" attraverso il citato strumento regolatorio.

Infatti, tale contributo - che mira a compensare in modo forfettario gli oneri che il distributore effettivamente sopporta per registrare nei propri archivi le modifiche contrattuali - richiede un nesso causale tra la maggiore attività svolta dal distributore a seguito della descritta variazione contrattuale e gli "oneri amministrativi" sostenuti dal gestore per effetto della stessa.

L'interpretazione della disposizione regolatoria deve, inoltre, necessariamente tener conto anche della evoluzione tecnologica. In particolare, si rileva che le variazioni di residenza, come la maggior parte delle variazioni di anagrafica (in esecuzione di una specifica richiesta del cliente finale ovvero su input del venditore, nell'ambito delle procedure di aggiornamento *on condition* del dato presente nel RCU del SII) vengono ormai gestite in modo informatizzato dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e solamente in casi particolari comportano attività onerose per l'impresa (cfr. l'articolo 5, comma 1, lettera b) della deliberazione 628/2015/R/eel e la tabella 1, lettera B.4 di cui all'allegato A alla citata deliberazione 628/2015/R/eel).

A riprova di ciò, nel caso specifico, è emerso che i casi di variazione di residenza anagrafica, per i quali è stato effettuato l'addebito del corrispettivo in quanto avrebbero richiesto le asserite complesse operazioni di rifatturazione (perché trattate manualmente), sono risultati un numero esiguo se rapportati alle dimensioni del gestore e potevano ragionevolmente essere gestiti in maniera più efficiente - anche in ragione dello standard di diligenza cd. rafforzata o specifica ex art. 1176 c.c. richiesto ad un operatore professionale, concessionario del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica - tenendo conto dell'evoluzione dei sistemi di fatturazione i cui costi sono capitalizzabili e quindi recuperabili tramite la *regulatory asset base* (RAB).

Si ravvisa, infine, nel valutare il comportamento del gestore l'esigenza di tenere conto anche del divieto di carattere generale del c.d. abuso del diritto, quale criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva cui è vincolato l'esercizio di un diritto soggettivo o di un potere che l'ordinamento riconosce a un soggetto (sul principio di buona fede quale "argine" al rischio di abusi contrattuali v., ex *multis* Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2022, n. 1529).

#### **Decisione del reclamo presentato dal Seminario Arcivescovile Cosentino nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione all'impianto fotovoltaico associato al POD IT001E76828209**

**Deliberazione 11 novembre 2021 487/2021/E/eel**

**Energia elettrica - distribuzione - qualità commerciale - articolo 87, comma 1 e tabella 13 del TIQE - esecuzione lavori complessi - ritardo nell'evasione della richiesta di modifica (da 3 kW a 100 kW) del valore della potenza disponibile in prelievo determinato da un blocco nei sistemi informativi del gestore allo stesso riconducibile - violazione delle tempistiche per l'esecuzione di lavori complessi ex articolo 87, comma 1 del TIQE - sussiste - rimborso a titolo di indennizzo automatico - spetta.**

Ai sensi del TIQE l'esecuzione dei lavori complessi (nel caso oggetto del reclamo modifica della potenza in prelievo da 3 a 100 kW) deve avvenire, da parte del distributore, entro 50 giorni lavorativi dalla accettazione del relativo preventivo.

Il ritardo nell'evasione della richiesta di modifica (da 3 kW a 100 kW) del valore della potenza disponibile in prelievo nel punto di connessione richiesto dal reclamante - se causato da un blocco nei sistemi informativi del gestore riconducibile esclusivamente all'operatore di quest'ultimo - determina la violazione delle tempistiche per l'esecuzione di lavori complessi, ai sensi dell'articolo 87, comma 1 e della tabella 13 del TIQE, per cui il reclamante ha diritto all'erogazione del rimborso a titolo di indennizzo automatico ai sensi della Tabella 16 del medesimo TIQE.

#### **Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.**

**Delibera 22 dicembre 2020 560/2020/E/eel**

**Energia elettrica - distribuzione - articolo 4, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel - clienti finali in media tensione senza venditore sul mercato libero - inserimento nel contratto di**

**dispacciamento dell' esercente la salvaguardia - sussiste - contenuto della comunicazione di inserimento - obbligo di mettere a disposizione dell' esercente la salvaguardia esclusivamente dati necessari e sufficienti per emettere le fatture verso i clienti finali responsabili dei prelievi irregolari - ricorre - articolo 10 del TICA - illegittimità inserimento nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia di POD associati unicamente a prelievi di energia elettrica dovuti ad autoconsumo "a vuoto" del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, per cui risulti apposito contratto di fornitura a elettrica, tramite altro POD per l'alimentazione dei servizi ausiliari - ricorre.**

L'articolo 4, comma 3 del TIV (sia nella versione previgente la riforma effettuata con la deliberazione 208/2016 R/eel sia nella versione attuale), deve essere interpretato – in linea di continuità con quanto indicato nella deliberazione 367/2019/E/eel - nel senso che tutti i punti di prelievo di clienti finali, diversi da quelli aventi diritto al regime di maggior tutela - che si trovano senza un fornitore sul mercato libero (indipendentemente dalla causa) - debbano essere assegnati al contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, anche nell'ipotesi in cui detti prelievi siano stati effettuati irregolarmente da un cliente finale. Tuttavia, la regolazione disciplinante la procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza prevede, altresì, che l' esercente sia messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo di fornitore di ultima istanza e, quindi, oltre a dover onorare le fatture di trasporto e di dispacciamento emesse a suo carico, deve poter emettere a sua volta una fattura per la fornitura di energia elettrica a carico del soggetto responsabile dei prelievi dalla rete- A tal fine, sono previsti specifici obblighi informativi (che, si sono evoluti nel tempo) in capo all'impresa distributrice, la quale - anche prima della definizione dello specifico flusso introdotto dalla deliberazione 119/2019/E/eel – era tenuta a mettere a disposizione dell' esercente la salvaguardia (tra l'ampia serie di dati previsti nei casi di "ordinarie" attivazioni di detto servizio) - solo quelli necessari e sufficienti a permettere allo stesso di emettere le fatture nei confronti dei clienti finali individuati come responsabili dei prelievi irregolari dal gestore stesso, riassumibili (in base al quadro regolatorio di riferimento temporale) nel relativo nominativo/ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A. e indirizzo/sede sociale.

In applicazione di dette previsioni, il reclamo merita accoglimento in relazione innanzitutto ad una attivazione per cui il gestore non ha messo a disposizione del reclamante quale esercente la salvaguardia, tutti i dati necessari per la fatturazione nei confronti del soggetto indicato come cliente dei prelievi irregolari (nella specie era stato inserito nel verbale di verifica, inviato al reclamante, un numero di partita I.V.A./codice fiscale non corrispondente alla persona fisica indicata come cliente dei prelievi irregolari bensì ad una società (fornendo copia della relativa visura camerale)

L'articolo 10, comma 11 del TICA prevede che - ai fini dell'attivazione della connessione in BT o MT degli impianti di produzione - debba essere stato sottoscritto il contratto di fornitura dell'energia elettrica con riferimento ai prelievi di energia elettrica relativi ai servizi ausiliari di generazione e che il gestore inserisca il punto di prelievo per l'alimentazione dei servizi ausiliari nel contratto di dispacciamento dell' esercente il servizio di ultima istanza "*...in assenza di un contratto già siglato...*" (non esistendo nel TICA alcuna disposizione che vincoli il prelievo dei servizi ausiliari da un punto di connessione diverso da quello di immissione "*... alla condizione che i due punti di connessione siano intestati allo stesso soggetto...*").

Inoltre, tenuto conto che i misuratori posizionati sui punti di connessione degli impianti fotovoltaici possono rilevare nel tempo modesti prelievi con un valore tale da "*...non poter essere attribuito ad un'utenza, risultando, invece, verosimilmente dovuto alle perdite a vuoto dei circuiti di connessione...*", il reclamo merita accoglimento anche con riferimento all'illegittimo l'inserimento, nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, di POD associati unicamente a prelievi di energia elettrica dovuti ad autoconsumo "a vuoto" del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, per i quali risulti (come acclarato per alcuni POD nel caso in esame) sottoscritto apposito contratto di fornitura dell'energia elettrica, tramite altro POD per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

**Conformi:** Deliberazioni 367/2019/E/eel; 410/2015/E/eel

**Decisione del reclamo presentato da C.E.SI. - Cesa Eolo Sicilia S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A.  
Deliberazione 15 dicembre 2020 538/2020/E/eel**

**Energia elettrica -Trasmissione - Disalimentazioni - Linea elettrica - Codice di rete - applicabilità standard di qualità della deliberazione 653/2015/R/eel ai produttori - non ricorre - DM 15 dicembre 2010 (obbligo di Terna di garantire la manutenzione della RTN e l'affidabilità del servizio erogato dal gestore) e Codice di rete - assenza disposizioni tecniche dettagliate e conseguente applicazione di criteri generali valutando le circostanze del caso concreto - coerenza con criteri generali di interventi manutentivi posti in essere per rimuovere guasti sulla base delle evidenze disponibili al momento in cui**

**si sono resi necessari di volta in volta gli stessi per gradi di complessità crescente - ricorre.**

Non possono configurarsi - e quindi essere imputate al gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna) - violazioni degli standard di qualità contenuti nella deliberazione 653/2015/R/eel, in quanto, i relativi livelli specifici (ed indennizzi), dalla stessa previsti, sono applicabili unicamente ai clienti finali connessi in AAT e AT e non anche ai produttori (categoria cui appartiene il reclamante). Sebbene Terna - quale gestore del funzionamento sicuro ed affidabile del sistema elettrico nazionale - abbia l'obbligo di effettuare le attività di manutenzione della RTN al fine di ridurre, per quanto possibile, i guasti sulla RTN stessa e le conseguenti disalimentazioni degli utenti connessi, né il DM 15 dicembre 2010 (per cui Terna deve garantire sia i necessari interventi di manutenzione della RTN, sia l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio erogato dal gestore) né il Codice di rete recano disposizioni tecniche dettagliate circa tempi e modi per l'effettuazione delle attività di manutenzione della rete elettrica da parte di Terna, bensì criteri generali che devono guidare l'azione della stessa nello svolgimento di tale attività. Pertanto, la correttezza della condotta di Terna - in relazione alle attività di manutenzione poste in essere - non può che avvenire valutando le circostanze del caso concreto in esame, alla luce di tali criteri generali. Qualora sia pacifico che la realizzazione di una linea elettrica (nel caso in AT) sia conforme alle disposizioni tecniche e normative vigenti di cui al DM 21 marzo 1988 - e rispetti le distanze (previste dallo stesso DM) dalle altre linee localizzate nell'area - risponde ai citati criteri generali in materia di manutenzione che gli interventi tecnici posti in essere da Terna per rimuovere la causa dei guasti avvenuti in condizioni di forte ventosità (in assenza di esperienze pregresse di situazioni simili) siano stati realizzati sulla base delle evidenze disponibili al momento in cui si sono resi necessari di volta in volta gli stessi. Nel caso in esame sono invece, state implementate in successione (ed in tempi oggettivamente ravvicinati rispetto all'insorgere dei guasti) differenti soluzioni tecniche che, in linea teorica, avrebbero potuto risolvere definitivamente il problema occorso e che, comunque, in concreto hanno funzionato allo scopo per periodi non certo irrilevanti.

E' quindi conforme alla normativa vigente - rispondendo in particolare all'esigenza di operare in modo efficace ed affidabile - la condotta di Terna di intervenire per gradi di complessità crescente e verificando "in campo" l'esito dei singoli interventi (nel caso posti in essere a fronte di eventi meteorologici significativamente critici), con modalità tali da garantire - per quanto possibile e tenendo conto delle peculiari condizioni di rete - la sicurezza di funzionamento della rete stessa - fino alla soluzione da ultimo adottata e considerata "di ultima istanza" rispetto alle precedenti soluzioni, non risultate risolutive.

**Decisione del reclamo presentato da Pitagora S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.**

**Deliberazione 24 novembre 2020 482/2020/E/eel**

**Energia elettrica - distribuzione - continuità del servizio - punto 1B.3.5.2 del Codice di rete di Terna e punto 5.1.2.2 Norma CEI 0-16 - intervento protezioni per interruzione di una fase del sistema trifase in AT della Rete di Trasmissione nazionale - non previsto - Norma CEI EN 50160 - registrazione delle informazioni relative al calo di livello di tensione da parte del telecontrollo - corretto - assenza disposizioni regolatorie con specifici obblighi di manutenzione della rete - applicabilità e verifica del rispetto delle procedure di manutenzione autonomamente adottate dal gestore - ricorre.**

Non sono rinvenibili criticità nel fatto che il distributore non abbia immediata evidenza di un guasto - consistente nella interruzione di una fase del sistema trifase in alta tensione della Rete di Trasmissione Nazionale - non essendo prescritti dalla regolazione vigente, in coerenza con la tipologia del guasto occorso, interventi delle protezioni con conseguenti allarmi (come indicato anche nel Codice di rete di Terna, punto 1B.3.5.2 e nella Norma CEI 0-16, punto 5.1.2.2) e tenuto conto, altresì, che detto guasto non ha causato una interruzione della continuità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica in quanto non vi è stata la riduzione della tensione al di sotto del 5 % della tensione di riferimento su tutte le fasi (Norma CEI EN 50160, punto 3.19, Nota 6 e TIQE, comma 1.1, lettera s).

Correttamente, invece, il sistema di telecontrollo ha rilevato i dati e le informazioni per la ricostruzione del guasto - con particolare riferimento alle interruzioni ed agli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la RTN (in linea con le prescrizioni di cui alla Norma CEI EN 50160, punto 3.19, Nota 6 e del TIQE) - non essendo previsti dalla regolazione ulteriori obblighi di telecontrollo.

Pertanto, è corretto che il sistema di telecontrollo del distributore non abbia prodotto allarmi nel momento stesso del guasto (avendo invece registrato le informazioni relative al calo di livello di tensione

derivante dal guasto) e che, quindi, lo stesso si sia recata presso la CP dopo l'invito di Terna. In tema di attività di manutenzione della rete elettrica, non vi sono disposizioni regolatorie che impongono al gestore specifici obblighi al riguardo, pertanto valgono le procedure di manutenzione di cui il distributore si dota nell'ambito della propria autonomia, il cui rispetto può, *rectius* deve essere verificato attraverso la relativa documentazione di avvenuto svolgimento. Qualora il distributore compri di aver adempiuto alle disposizioni interne disciplinanti tempi e modi per la manutenzione/monitoraggio/verifica degli impianti in alta tensione delle cabine primarie (con particolare riferimento agli impianti della Cabina Primaria interessati dal guasto) - e la documentazione fornita (in particolare relativa alle ispezioni generali e termografiche) non riportati criticità di funzionamento in relazione al componente sede del guasto - l'Autorità non può che prenderne atto, in assenza di documentate allegazioni contrarie del reclamante.

La previsione di un Regolamento di esercizio che preveda l'obbligo di assicurare un fuori servizio del collegamento verso la CP di 5 giorni ogni tot di anni per consentire al distributore (ed al gestore della RTN) di effettuare i controlli tecnici degli impianti in alta tensione, comporta l'obbligo per il produttore e la facoltà per il distributore di (rispettivamente) dover/poter fermare gli impianti 5 giorni ogni 4 anni, laddove si rendano interventi di manutenzioni per la cui esecuzione sia necessario tale fermo; non, invece, che ogni 4 anni debba essere svolta attività di manutenzione che implichi necessariamente fermo degli impianti.

**Decisione del reclamo presentato da EXERGIA S.p.A. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**  
[Deliberazione 10 settembre 2019, 367/2019/E/eel](#)

**Energia elettrica - articolo 4, commi 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel - clienti finali in media tensione senza venditore sul mercato libero - inserimento nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia - modalità e contenuto della comunicazione di inserimento.**

L'articolo 4, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel (TIV 2015, *ratione temporis* vigente) stabilisce che i punti di prelievo di clienti finali - (non aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela) che si trovano senza un fornitore sul mercato libero - siano assegnati dall'impresa distributrice al contratto di dispacciamento dell' esercente il servizio di salvaguardia, che diviene, per ciò, "fornitore" dell'energia elettrica (anche irregolarmente) prelevata dai punti di prelievo così inseriti nel proprio contratto di dispacciamento e, dunque, anche soggetto obbligato al pagamento degli oneri di trasporto e dispacciamento a valere su detta energia. Il successivo comma 4 impone all'impresa distributrice di dare tempestiva comunicazione, della suddetta assegnazione, all' esercente la salvaguardia - per consentirgli di svolgere il ruolo di fornitore di ultima istanza - corredata degli elementi anagrafici identificativi del cliente finale titolare del punto di prelievo. La *ratio* di tale previsione risiede nell'esigenza che l' esercente la salvaguardia deve essere messo in condizione di poter svolgere il proprio ruolo di fornitore di ultima istanza e, quindi, oltre a dover onorare le fatture di trasporto e dispacciamento emesse a suo carico dall'impresa distributrice, deve anche potere emettere, a sua volta, una fattura per la fornitura di energia elettrica a carico del soggetto responsabile dei prelievi dalla rete. Qualora la citata comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, sia carente dei prescritti elementi informativi o gli stessi siano erronei (o non sia veicolata mediante i formati prescritti), né detti elementi siano comunque recuperabili nelle fatture di trasporto emesse dal gestore, l' esercente non può correttamente fatturare - nei confronti di un cliente finale rimasto non identificato - l'energia prelevata dalla rete e, quindi, fatturare al cliente gli oneri di trasporto versati al gestore. E', quindi, fondata in tali casi la richiesta dell' esercente la salvaguardia di ripetere gli oneri di trasporto corrisposti all'impresa distributrice, a seguito dell'inserimento nel contratto proprio di dispacciamento di tali punti di prelievo.

**Conforme:** Deliberazione 560/2020/E/eel.